

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1880

Però debbo ricordare a tutti che il regolamento dà diritto a chi ha presentato un ordine del giorno prima della chiusura di svolgerlo, poi lascia ancora alla Camera la facoltà di deliberare, se voglia che su quell'ordine del giorno s'apra la discussione; questo è il regolamento. (*Rumori*) (*Con forza*) Scusino, io sono il tutore dei diritti di tutti. Il regolamento prescrive questo. Se mi vogliono condurre per discussioni arruffate e modi nuovi, non mi ci lascerò condurre.

SELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA. Noi intendiamo d'espore le ragioni per le quali crediamo che non si possa votare l'ordine del giorno che fu proposto. Ci pare proprio enorme che non ci si lascino dire le ragioni (*Rumori a sinistra*) per le quali siamo contrari a quest'ordine del giorno. Perciò abbiamo chiesto l'appello nominale sulla proposta di chiusura. Ma se, come dice l'onorevole nostro presidente, si vuol decidere ancora la questione se sopra quest'ordine del giorno si possa da parte nostra parlare, non abbiamo alcuna obiezione ad accettare la chiusura della discussione relativa alla interpellanza sulla Cassa di risparmio di Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Vacchelli è stato presentato durante la discussione generale. Ora chi presenta un ordine del giorno in tale momento ha diritto di svolgerlo, anche chiusa la discussione generale. Il regolamento, all'articolo 64, dice esplicitamente così:

« Sopra gli emendamenti (e gli ordini del giorno sono parificati agli emendamenti) non può cominciare nessuna discussione se non è chiesta da più di quindici deputati; qualora sia così chiesta, l'autore può esporre i motivi del suo emendamento, la Commissione può rispondere; dopo di che il presidente interroga la Camera se vuole che la discussione continui. »

Vedano che, anche chiusa la discussione generale oggi, v'è sempre tempo, quando la Camera lo creda, di continuare la discussione intorno all'ordine del giorno che sarà svolto dall'onorevole Vacchelli.

SELLA. Nella fiducia che la Camera vorrà permetterci di esporre le ragioni per le quali non crediamo accettabile l'ordine del giorno, dichiaro, anche a nome degli altri che hanno firmato la domanda di appello nominale sulla proposta di chiusura, che non solo ritiriamo tale domanda, ma che ci associamo alla proposta della chiusura della discussione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se facessero un po' di silenzio... Io son qui che mi adopero in tutti i

modi per tutelare i diritti di tutti... mi aiutino un po'... (*Bene!*)

È chiesta la chiusura della discussione sull'argomento della Cassa di risparmio di Milano, salvo i diritti conceduti dal regolamento.

Chi l'approva, è pregato d'alzarsi.

(È approvata la chiusura.)

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Vacchelli per svolgere il suo ordine del giorno.

VACCHELLI. Io mi sono risoluto a presentare l'ordine del giorno di cui il nostro egregio presidente ha dato lettura, quando ho sentito l'onorevole Fano che intendeva riservare e rimandare ad altra epoca ogni proposta intorno a quest'argomento. A me pare che, dal momento che si è sollevata questa questione nella Camera, e che ce ne siamo occupati per due giorni, sia necessario che se ne esca con la manifestazione di una risoluzione decisa.

Io ho ascoltato quell'esimio giureconsulto che è il nostro collega Mosca; ho udito da lui le ragioni, per le quali crede e sostiene che il decreto reale sia illegale. Egli ha citato principalmente gli articoli 23 e 24 della legge sulle opere pie. Questi articoli, o signori, furono inseriti nella legge evidentemente nel pensiero di salvaguardare le prescrizioni stabilite dai fondatori che istituirono qualche opera pia. Non può essere stata intenzione del legislatore con quegli articoli di voler menomare la facoltà di modificare quei regolamenti di opere pie che hanno la loro ragione di essere non già in disposizioni testamentarie, ma in atti del potere esecutivo. Ed in vero in questo senso si è anche pronunciata la nostra giurisprudenza. Quindi il voler applicare gli articoli 23 e 24 della legge sulle opere pie alla Cassa di risparmio, che non è stata fondata da nessun testatore, è assolutamente, a mio credere, una cosa insostenibile, quand'anche la Cassa di risparmio dovesse ritenersi un'opera pia.

Io poi credo che le Casse di risparmio in Lombardia siano una istituzione *sui generis*; ed oggi, soltanto oggi, si solleva la pretesa: che debbano considerarsi come opere pie. Dal 1862, epoca dell'ultima legge sulle opere pie, fino al 1880 non fu mai applicata la legge delle opere pie a ciò che riguarda le Casse di risparmio della Lombardia nè per i rendiconti nè per le modificazioni occorse agli Statuti nè per altro. L'onorevole Mosca ha voluto anche trovare un altro argomento, per dimostrare la illegalità del decreto reale di questo anno, che modifica il decreto reale del 1860, nello affermare che il decreto del 1860, perchè fatto al tempo dei pieni poteri, aveva la virtù di una legge e quindi non poteva essere modificato che per legge.

Ma, o signori, non tutti i decreti che furono fatti